



Deliberazione n. 24 /2014 / INPR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 3 aprile 2014,
composta dai magistrati:

Pres. Sez. Renzo DI LUCA – Presidente - relatore

Cons. Andrea LIBERATI – componente

Primo Ref. Valeria FRANCHI – componente

Primo Ref. Marco DI MARCO - componente

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2014

Visto l'art.100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art.7, commi 7 e 8, della Legge 5 giugno 2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto l'art.1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di Controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2014", approvata con Deliberazione n.15/SSRRCO/INPR/2013 dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie N. 1 /SEZAUT/2014/INPR con la quale viene approvata la "Programmazione dei controlli della Sezione delle autonomie per l'anno 2014 relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, per quanto concerne la predisposizione delle Linee guida e delle pronunce di orientamento negli ambiti di competenza previsti dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai referti al Parlamento in ordine all'andamento complessivo della finanza regionale e locale negli esercizi 2012 e 2013, da rendere

in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.”;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n.39/2014 depositata il 6 marzo 2014, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, 3, comma 1, lettera e), 6, commi 1, 2 e 3, e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio del 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promosso da tre Regioni a statuto speciale, con la quale la Corte 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltra»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, quarto periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltra»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al

presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue»;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, con efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna;

Evidenziato che lo svolgimento dell'attività programmata avverrà compatibilmente con le risorse umane disponibili ed in relazione all'andamento delle attività di controllo,

DELIBERA

di programmare, per l'anno 2014, le seguenti attività di controllo:

ENTE REGIONE

- 1) Decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Marche dell'esercizio 2013 ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del R. D. 12/07/1934 n. 1214. Nel programma dell'attività di controllo per l'anno 2014 ruolo rilevante assume la decisione di parifica introdotta dall'art. 1, comma 5, del D. L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, che prevede un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria della Regioni. Alla decisione di parifica sarà allegata una relazione contenente le osservazioni della Sezione in merito alla legittimità e regolarità della gestione, tenendo al riguardo conto della sentenza costituzionale n.39/2014 secondo cui il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, analogamente alla verifica del rendiconto generale dello Stato, ha natura di controllo preventivo su atti (che si conclude con la decisione di parificazione) e non successivo sulla gestione.
- 2) Relazione annuale del Presidente della Regione inerente la regolarità della gestione e l'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art.1 comma 6 del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella legge n.213 del 2012.
- 3) Analisi finanziaria del bilancio preventivo dell'esercizio 2014 e del rendiconto consuntivo regionale dell'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 4 decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito nella legge n.213 del 2012 per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. L'esame del bilancio preventivo dell'esercizio 2014 e del rendiconto consuntivo 2013 della Regione Marche sarà svolto secondo le modalità e le procedure dettate dall'art. 1, comma 166 e seguenti della L. 23/12/2005 n. 266 e sulla

base delle relazioni trasmesse alla Sezione dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata L. n. 213/2012.

- 4) Esame della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Marche. L'esame dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare regionale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 9 e ss. della L. n. 213/2012, avrà come oggetto i rendiconti dell'esercizio 2013, tenuto conto della sentenza costituzionale n.39/2014 in ordine, in particolare, alla natura ed agli effetti di tale controllo.
- 5) Relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi regionali nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e delle tecniche di quantificazione degli oneri derivanti dall'approvazione di leggi regionali, previste dall'art. 1, comma 2, della L. n. 213/2012, riguardano il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014 ed il periodo luglio – dicembre 2014.

ENTI LOCALI

- 1) Attività di verifica della sana gestione economico-finanziaria degli Enti locali. La Sezione, in base all'art.1, comma 166 e ss, della legge 23/12/2005, n. 266 e all'art. 148 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, esaminerà le relazioni-questionari inoltrate dagli Organi di revisione economico-finanziaria degli EE.LL. della regione, previa individuazione di criteri di priorità, con riferimento agli esercizi 2012 (rendiconto) e 2014 (bilancio di previsione) al fine di garantire "*il rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall' Organo di revisione*". La Sezione verificherà, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. In caso di accertamento della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno la Sezione accerterà, con apposita pronuncia, l'irregolarità e verificherà l'adempimento degli enti all'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.
- 2) La Sezione effettuerà verifiche e vigilerà sulla esecuzione di piani di riequilibrio (art. 243-quater TUEL) già approvati;
- 3) La Sezione effettuerà inoltre verifiche sulla legittimità e regolarità delle gestioni nonché sul funzionamento dei controlli interni, ai sensi dell'art.148 TUEL come sostituito dall'art.3 co.1 lett. e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 sulla base dei referti semestrali delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; nonché sugli adempimenti connessi alle relazioni di fine mandato negli enti locali, ai

sensi dell'art 1 bis, comma 2, lett.c), e sugli adempimenti relativi alle spese di rappresentanza (art. 16, comma 26, del D.-L. 138/2011, convertito, con modificazioni, in L. 148/2011).

SANITA'

- 1) Controlli sulla sana gestione finanziaria degli Enti del Servizio sanitario della regione Marche con riferimento ai rendiconti consuntivi e ai bilanci di previsione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174 del 2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed all'art. 1 comma 170 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

SPESE ELETTORALI

Il Collegio costituito presso la Sezione procederà all'esame, ai sensi dell'art.13 legge n. 96/2012, dei rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti o liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della regione Marche con oltre 15.000 abitanti, che si svolgeranno nel 2014 e completerà le verifiche, ai sensi dello stesso art.13 legge n. 96/2013, dei rendiconti delle spese elettorali di partiti, movimenti o liste relative alle elezioni amministrative dei Comuni della regione Marche con oltre 15.000 abitanti svoltesi nel 2013.

CONTROLLI DI LEGITTIMITÀ

In materia, i prescritti controlli riguardano:

il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali (art. 3, c. 1, legge 20/1994);

il controllo successivo sugli atti inoltrati alla Sezione di controllo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 123/2011 (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 9/CONTR/12 del 27 marzo 2012).

PARERI

La Sezione continuerà a svolgere l'attività consultiva in relazione alle richieste di parere in materia di contabilità pubblica inoltrate dalla Regione e dagli Enti locali territoriali ai sensi dell' art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003.

Si rinvia, infine, ad ogni altra funzione, attività o attribuzione obbligatoria per legge che rientri nelle competenze della Sezione, qualora emergano situazioni potenzialmente e gravemente lesive per la finanza pubblica.

Con lo scopo di non appesantire gli adempimenti degli enti sottoposti a controllo e quelli posti a carico della Sezione, il predetto programma verrà svolto, ove possibile, in forma integrata e coordinata, concentrando per funzioni e materie le attività connesse, e anche sulla base delle linee-guida che verranno emanate dalla Sezione delle Autonomie.

DISPONE

che, a cura della segreteria, copia della presente deliberazione sia inviata al Presidente del Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche, al Presidente della Regione Marche, ai direttori generali degli enti che compongono il servizio sanitario, ai Presidenti ed ai Commissari della Province e dei Comuni nonché al Consiglio della Autonomie Locali.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 03 Aprile 2014

Presidente - relatore
f.to Renzo Di Luca

Depositata in segreteria il 04 Aprile 2014

Il Direttore della segreteria f.to dott. Carlo Serra